



COMUNE DI ZONE

Provincia di Brescia

Via Monte Guglielmo, 42 - 25050 ZONE (BS)

Tel. 030.9870913 – Fax 030.9880167

PEC: protocollo@pec.comune.zone.bs.it

Cod. Fisc.: 80015590179 - Partita IVA: 00841790173

Marca da bollo annullata

N° 01230490072952

Data emissione 19.03.2025

Comune di ZONE, data del protocollo

Pratica numero: **AMB SEMPL 2025/04**

AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA "procedura semplificata"

(in assenza di parere vincolante da parte della Soprintendenza)

Autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell'articolo 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 13/02/2017, n. 31 e per gli effetti dell'articolo 146, comma 9 del Decreto Legislativo 22/01/2004, n. 42 e s.m.i., relativa all'istanza presentata da Belleri Silverio & C per la realizzazione di "Il progetto prevede la realizzazione di una tettoia per deposito attrezzi a servizio del capannone esistente, sito in via Sebino 10/B in Zone (Bs)." su un'area sita nel Comune di ZONE.

Visti:

- il Decreto Legislativo 22/01/2004, n. 42, e successive modifiche e integrazioni;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 13/02/2017, n. 31
- la Legge Regionale 11/03/2005, n. 12 ed i criteri attuativi approvati dalla Giunta Regionale con Deliberazione di Giunta Regionale 22/12/2011, n. IX/2727 e s.m.i.;
- il Piano Paesaggistico Regionale della Lombardia approvato con Delibera di Consiglio Regionale 19/01/2010, n. VIII/951;

Vista l'istanza presentata da Belleri Silverio & C, in data 03/04/2025, protocollo n. 1253, tesa ad ottenere il rilascio di autorizzazione paesaggistica per la realizzazione di " tettoia per deposito attrezzi a servizio del capannone esistente, sito in via Sebino 10/B in Zone (Bs).", sito sull'area in Via Sebino n. 10;

Accertato che l'area oggetto dell'intervento richiesto è soggetta a tutela paesaggistica in base:

- all'articolo 142, comma 1, lettera c) i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua del suddetto decreto legislativo

Verificato che l'intervento in oggetto è soggetto ad autorizzazione paesaggistica non ricorrendo i presupposti di cui all'articolo 149 del Decreto Legislativo 22/01/2004, n. 42 e s.m.i. e dgli articoli 2 e 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 13/02/2017, n. 31 e non risultando altresì assoggettato al regime autorizzatorio ordinario ai sensi dell'articolo 146 del Decreto Legislativo 22/01/2004, n. 42;

Considerato che l'intervento di lieve entità proposto è assoggettato al rpoedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica, in quanto riconducibile alla categoria d'interventi individuata al punto B.19 dell'allegato B al Decreto del Presidente della Repubblica 13/02/2017, n. 31;

Visto il parere espresso dalla Commissione Paesaggio nella seduta del 17.04.2025;

Dato atto che sono state condotte le verifiche prescritte dall'articolo 11, commi 1 e 3, del Decreto del Presidente della Repubblica 13/02/2017, n. 31 e, conseguentemente, in data 6.05.2025, con protocollo n. 1683 è stata trasmessa alla *Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Bergamo e Brescia* al fine di acquisirne il parere vincolante:

- copia dell'istanza di autorizzazione paesaggistica;
- la documentazione presentata dal richiedente completa degli elaborati progettuali;
- copia del parere della Commissione Paesaggio;
- la motivata proposta di accoglimento della richiesta;

Dato altresì atto che in pari data si è comunicato all'interessato l'avvenuta trasmissione degli atti al soprintendente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di procedimento amministrativo;

Riscontrato che tale documentazione è stata ricevuta dalla *Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Bergamo e Brescia* in data 6.05.2025 e che, entro il termine di 20 giorni, il Soprintendente non ha rilasciato il prescritto e vincolante parere previsto dall'articolo 11, comma 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 13/02/2017, n. 31;

Considerato che, in caso di mancata espressione del parere vincolante entro il termine sopra indicato, l'amministrazione procedente provvede al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell'articolo 11, comma 9, del Decreto del Presidente della Repubblica 13/02/2017, n. 31;

Considerate le motivazioni del vincolo paesaggistico gravante sull'area e valutato che le opere richieste, come risulta dal



COMUNE DI ZONE

Provincia di Brescia

Via Monte Guglielmo, 42 - 25050 ZONE (BS)

Tel. 030.9870913 – Fax 030.9880167

PEC: protocollo@pec.comune.zone.bs.it

Cod. Fisc.: 80015590179 - Partita IVA: 00841790173

parere della Commissione Paesaggio ed in particolare delle argomentazioni ivi contenute che costituiscono le motivazioni del presente provvedimento paesaggistico, non contrastano con gli obiettivi ed i criteri di tutela paesaggistica relativi all'ambito interessato dal progetto poiché compatibili con il contesto

DECRETA

- Di esprimere autorizzazione paesaggistica semplificata favorevole, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 13/02/2017, n. 31 e per gli effetti dell'articolo 146, comma 9 del Decreto Legislativo 22/01/2004, n. 42 e s.m.i., relativamente all'istanza presentata da Belleri Silverio & C, in data 03/04/2025, protocollo n. 1253, per la realizzazione di "tettoia per deposito attrezzi a servizio del capannone esistente, sito in via Sebino 10/B in Zone (Bs)" sulla base degli elaborati allegati.
- Di disporre la trasmissione del presente provvedimento, unitamente agli elaborati progettuali al richiedente
- Di disporre altresì, in base al protocollo d'intesa sottoscritto in data 29/01/2014 tra Regione Lombardia e Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, l'inserimento del presente provvedimento nell'applicativo MAPEL ("Monitoraggio Autorizzazioni Paesaggistiche Enti Locali"), pubblicato sul sito istituzionale di Regione Lombardia <http://www.regione.lombardia.it>
- Di dare atto che:
 - il presente provvedimento ai sensi dell'articolo 11, comma 11, del Decreto del Presidente della Repubblica 13/02/2017, n. 31 e dell'articolo 146, comma 9 del Decreto Legislativo 22/01/2004, n. 42, è valido per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere conclusi entro e non oltre l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo. Il termine di efficacia dell'autorizzazione decorre dal giorno in cui acquista efficacia il titolo edilizio eventualmente necessario per la realizzazione dell'intervento;
 - il presente provvedimento concerne unicamente il controllo previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica 13/02/2017, n. 31 e dal Decreto Legislativo 22/01/2004, n. 42, non costituendo presunzione di legittimità del progetto sotto ogni altro diverso aspetto;
 - ogni modifica al progetto approvato, salvo ricorrano le fattispecie indicate dalle voci A1 e A31 dell'allegato A al Decreto del Presidente della Repubblica 13/02/2017, n. 31, dovrà essere oggetto di una nuova autorizzazione paesaggistica e l'eventuale esecuzione di opere difformi comporterà l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla vigente legislazione;
- Di dare altresì atto che:
 - contro il presente provvedimento è proponibile ricorso giurisdizionale avanti il TAR della Lombardia secondo le modalità di cui al codice del processo amministrativo approvato con decreto legislativo 02/07/2010, n. 104, ovvero è ammesso il ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 1199/71, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione (o altra forma di comunicazione che attesti comunque il ricevimento dell'atto) del presente provvedimento;
 - in base alle disposizioni dell'articolo 146, comma 12 del Decreto Legislativo 22/01/2004, n. 42, tale ricorso può anche essere promosso dalle associazioni portatrici di interessi diffusi individuate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia ambiente e danno ambientale, e da qualsiasi altro soggetto pubblico o privato che ne abbia interesse. Le sentenze e le ordinanze del Tribunale amministrativo regionale possono essere appellate dai medesimi soggetti, anche se non abbiano proposto ricorso di primo grado.

*Sig. Zatti Marco Antonio
Documento firmato digitalmente*